

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 117 del 23/06/2004 - rif. AG 23/2004

Deliberazione n. 117 del 23/06/2004 - rif. AG 23/2004 legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.3

La disciplina di cui all'art. 30, comma 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. trova applicazione a tutti i contratti stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della legge stessa ed, in particolare, anche dai soggetti che operano nei settori speciali di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158. I meccanismi di svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m., introdotti dalla legge n. 166/2002, si applicano anche ai contratti in corso, non rilevando la vigenza di differenti discipline al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Al fine di individuare i "documenti analoghi", di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m., con i quali può legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, occorre verificare se essa presenti le caratteristiche essenziali dei S.A.L. desumibili dall'art. 168 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., ossia il riassunto dello stato delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e il relativo prezzo, con eventualmente allegato l'elenco dei nuovi prezzi e gli estremi dell'avvenuta approvazione. La modalità di autenticazione della "documentazione analoga" di cui all'art. 30, comma 2 ter, della legge n. 109/94 e s.m. è quella prevista nell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/00 e s.m.. Relativamente alla commisurazione della percentuale dello svincolo, fermo rimanendo l'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull'importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all'intera opera.